

**Amianto** - Lavoratori marittimi - Riconoscimento dei benefici previdenziali ex art. 13 L. n. 257/92 - Incumulabilità con i c.d. “prolungamenti” ex artt. 24 e 25 L. n. 413/84 o con il pensionamento anticipato - Sussiste - Facoltà di opzione tra i benefici - Esercizio - Condizioni.

**Corte di Appello di Bari - 03.07.2014 n. 1252 - Pres. De Cillis - Rel. Saracino - B.I. (Avv. Stea) - INPS (Avv. Tedone).**

*I lavoratori marittimi, che, con il pensionamento, abbiano fruito dell'aumento dell'anzianità contributiva per effetto dei prolungamenti di cui agli artt. 24 e 25 L. n. 413/84 (Ordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi), non possono giovare anche dei benefici previdenziali da esposizione all'amianto ex lege n. 257/92. Anzi, essi hanno l'onere di esercitare l'opzione, prevista dal comma 6-ter dell'art. 47 del D.L. n. 269/03 (conv. in L. n. 326/03), tra i benefici derivanti da esposizione all'amianto e l'aumento dell'anzianità contributiva per effetto dei prolungamenti, al momento della presentazione della domanda di pensione.*

FATTO e DIRITTO - Con sentenza del 20.4.2012 il Tribunale del lavoro di Trani rigettava la domanda di riconoscimento del diritto ai benefici di cui all'art. 13 L. 257/92 proposta da B.I. nei confronti dell'INPS con ricorso del 9.12.2011.

Con ricorso del 16.10.2012 interponeva appello il lavoratore. L'INPS resisteva al gravame e invocava il suo rigetto.

Il primo giudice ha rigettato la domanda alla luce dell'avvenuta fruizione, da parte del ricorrente, dei periodi di prolungamento previsti di cui agli artt. 24 e 25 della L. n. 413/84, secondo cui, a fronte della cessazione del rapporto di lavoro a seguito dello sbarco, i marittimi hanno diritto ad incrementi fittizi dell'anzianità contributiva con riferimento alle giornate festive, domenica e ferie lavorate.

Con l'unico articolato motivo di gravame l'appellante assume che la fruizione del beneficio del “prolungamento” non esclude l'accesso ai benefici dell'amianto in forma del diritto di opzione che, pur se tardivamente, può sempre essere esercitato dal ricorrente; che il beneficio dell'amianto va riconosciuto anche ai lavoratori che abbiano conseguito la pensione con decorrenza successiva alla L. n. 257/92, giusto il principio secondo cui la prestazione si liquida in base alle disposizioni vigenti (e, quindi, con i vantaggi dalle stesse ritraibili) al momento dell'acquisizione del diritto; che costoro, pur avendo maturato i requisiti richiesti anche senza la prevista maggiorazione, possono tuttavia giovare per migliorare la prestazione; che il diritto di opzione al trattamento più favorevole è previsto dalla L. n. 257/92, per cui appare possibile in sede di ricalcolo della pensione la verifica se sia più favorevole l'applicazione dell'art. 25 della L. n. 413/84 sul prolungamento o l'art. 13 della L. n. 257/1992.

Preliminarmente rileva la Corte che la domanda per cui è causa è proponibile, atteso che l'appellante ha, contrariamente a quanto dedotto dall'INPS nella memoria di costituzione in questo grado, presentato la domanda amministrativa all'INPS in data 18.4.2011 e all'INAIL in data 15.6.2005 (cfr. all. sub 3 del fascicolo di parte del ricorrente).

Nel merito osserva la Corte che il gravame è infondato e va rigettato.

Occorre premettere che, ai sensi del comma *6ter* dell'art. 47 del D.L. n. 269/2003, “I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto”. Dall'esame della norma emerge che i marittimi che già godono, in base agli artt. 24 e 25 L. n. 413/84, dell'aumento dell'anzianità contributiva non possono giovare anche dei benefici previdenziali dell'esposizione all'amianto.

Orbene, l'appellante non sembra dolersi di quella parte dell'impugnata sentenza che ritiene non cumulabili i due benefici, ma afferma di aver diritto a optare per il trattamento più favorevole qualora in sede di ricalcolo della pensione risultasse più favorevole l'applicazione dell'art. 25 della L. n. 413/84 o l'art. 13 della L. n. 257/92 (cfr. pag. 5 del gravame).

Secondo la Corte, tuttavia, tale ricostruzione non tiene conto del fatto che l'art. 4 del D.M. 27 ottobre 2004, attuativo dell'art. 47 cit., così recita:

“L'anzianità complessiva utile ai fini pensionistici, conseguita con l'attribuzione dei benefici previdenziali derivanti dall'esposizione all'amianto, non può comunque risultare superiore a quaranta anni, ovvero al corrispondente limite massimo previsto dai regimi pensionistici di appartenenza, ove inferiore.

Ai soggetti destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva è data facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti per l'esposizione all'amianto.

L'opzione è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensionamento all'ente previdenziale di appartenenza”.

Dall'esame della norma contenuta nel decreto attuativo emerge che il lavoratore marittimo ha l'onere di formulare il diritto di opzione all'atto della domanda di pensionamento e decidere,

pertanto, se optare per il riconoscimento del beneficio dell'amianto oppure per l'aumento della anzianità contributiva.

Nella fattispecie in esame l'appellante è andato in pensione nel 2007 e solo nel 2011 ha chiesto il riconoscimento dei benefici derivanti dall'amianto.

Tale domanda era tardiva, atteso che il B. oramai aveva presentato la domanda di pensione facendo valere il suo diritto all'aumento dell'anzianità contributiva per effetto del "prolungamento" e mostrando implicitamente, in tal modo, di esercitare il suo diritto all'opzione per il suddetto beneficio.

La sentenza di primo grado merita quindi di essere integralmente confermata.

Sussistono giusti motivi, attesa la complessità della questione trattata, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

*(Omissis)*

---